



Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale:  
l'Europa investe  
nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale Agricoltura



## **ZPS IT4040018 Le Meleghine**

**Misure specifiche di conservazione**

**Gennaio 2018**

## Sommario

1.	Aspetti generali .....	3
1.1	Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione.....	3
1.2	Rapporti con i Programmi triennali regionali di tutela e di valorizzazione .....	3
2.	Misure di indirizzo .....	4
2.1	Tutela delle risorse idriche.....	4
2.2	Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze.....	4
2.3	Interventi su fabbricati e strade.....	4
2.4	Gestione forestale.....	5
2.5	Attività venatoria e gestione faunistica .....	5
2.6	Attività di pesca e gestione ittica.....	5
2.7	Attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici .....	6
2.8	Opere, interventi, attività e prescrizioni per la conservazione e il ripristino di condizioni ambientali idonee per habitat e specie di interesse comunitario target .....	6
3.	Misure di incentivazione.....	7
3.1	Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze.....	7
3.2	Attività agricole e zootecniche .....	7
3.3	Gestione forestale.....	7
4.	Sanzioni .....	8
5.	Indennizzi e contributi .....	8
6.	Misure regolamentari (RE) valide per tutto il sito.....	8

## **1. Aspetti generali**

### **1.1 Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione**

Le Misure Specifiche di Conservazione definiscono nel dettaglio l'insieme organico delle tutele necessarie per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), nonché il loro risanamento e, possibilmente, miglioramento. Le Misure Specifiche di Conservazione sono uno strumento di carattere gestionale e regolamentare elaborato in riferimento alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE, al DPR 357/97 e ss.mm., al D.M. n. 224 del 2002, al D.M. 17/10/2007, alla L.R. 6 del 2005, alla D.G.R. n. 1191 del 2007, alla D.G.R. n. 1419 del 2013.

Le Misure Specifiche di Conservazione sono redatte sulla base delle analisi territoriali ed ambientali contenute nel Quadro conoscitivo.

Sulla base degli elementi conoscitivi di cui al suddetto comma 2 le Misure Specifiche di Conservazione:

- individuano le attività antropiche ammissibili e quelle eventualmente non ammissibili all'interno dei siti della rete Natura 2000, nonché le relative regolamentazioni attraverso prescrizioni, indirizzi, incentivi per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali sono stati designati i siti;
- indicano le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario.

Le Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità previste dall'Art. 3 comma 3 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7; le stesse hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte a revisioni da parte dell'Ente di gestione in base all'esito dell'attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché del monitoraggio dell'efficacia delle misure stesse e/o in seguito ad approfondimenti conoscitivi e a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario target.

Le Misure Specifiche di Conservazione sono articolate in misure prescrittive, di indirizzo e di incentivazione:

- Misure prescrittive: contengono le disposizioni che pongono obblighi e divieti.
- Misure di indirizzo: contengono le disposizioni volte a fissare le attività da intraprendere (azioni, interventi attivi sul territorio e da regolamentare, ecc.) per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e quindi per una corretta gestione del sito da realizzare da parte dell'Ente Gestore del sito e /o da altri enti competenti e/o da soggetti privati.
- Misure di incentivazione: contengono le disposizioni che individuano le attività antropiche all'interno del sito favorevoli alla conservazione di habitat e specie da promuoversi mediante un sistema di meccanismi incentivanti la cui realizzazione e applicazione è subordinata alla disponibilità di risorse economiche da definirsi da parte delle amministrazioni competenti.

Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme vigenti. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente.

### **1.2 Rapporti con i Programmi triennali regionali di tutela e di valorizzazione**

2.1. Le Misure Specifiche di Conservazione, comprensive delle analisi contenute nella Relazione Illustrativa, costituiscono riferimento per la definizione dei contenuti dei Programmi triennali regionali di cui all'art. 12 della L.R. 6 del 2005 e, segnatamente, per la individuazione delle azioni e delle iniziative da attivare per il perseguimento degli obiettivi di conservazione e gestione nell'arco di validità temporale dei Programmi stessi.

## **2. Misure di indirizzo**

### **2.1 Tutela delle risorse idriche**

Il miglioramento della qualità dell'acqua e l'incremento della sua disponibilità in periodo estivo nei corsi d'acqua di tutta la provincia e nelle zone umide lentiche di pianura costituiscono obiettivi prioritari per la conservazione in uno stato soddisfacente della maggior parte degli habitat e delle specie.

Gli Enti gestori del sito, di concerto con Consorzi di Bonifica, Regione, AIPO, i Comuni, le Imprese agricole, le Associazioni professionali, proprietari e gestori di zone umide, sottoscrivono protocolli di intesa per il miglioramento della qualità dell'acqua e l'incremento della sua disponibilità in periodo estivo nei corsi d'acqua e nelle zone umide con acque lentiche di pianura anche all'esterno dei siti della rete Natura 2000. In particolare deve essere perseguito urgentemente il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti, soprattutto dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole, anche attraverso la realizzazione di depuratori e di ecosistemi per la fitodepurazione.

### **2.2 Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze**

Prevedere che le opere di sistemazione idraulica per sponde, alvei ed aree golenali, mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, ove possibile, l'adozione delle tecniche di riqualificazione fluviale e l'impiego di materiali naturali e locali.

Sottoscrizione di protocolli di intesa tra ente gestore e Consorzio di Bonifica ed AIPO al fine di orientare il programma degli interventi di manutenzione idraulica del reticolo idrografico a:

- a) una limitazione degli impatti sull'alveo e sulle rive, riducendo al minimo la rimozione di vegetazione e di materiale litoide;
- b) studio di eventuali soluzioni alternative, in base all'importanza degli habitat e delle specie presenti;
- c) predisposizione di azioni di recupero di eventuali specie di pregio (piante, pesci, ecc.) interessate dai lavori.

Gli interventi di espurgo e risagomatura delle sponde dei canali presenti all'interno del sito sono attuati secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico di cui alla D.G.R. n. 667/2009. Tali operazioni potranno essere effettuate su tratti di lunghezza inferiore a un chilometro qualora le condizioni idrauliche lo consentano e nel caso di tratti continui ed omogenei compresi fra due manufatti idraulici o fra due attraversamenti.

Mantenere livelli idrici adeguati nei piccoli corsi d'acqua, regolando attingimenti e portate.

Mantenere il reticolo idrico superficiale, anche come microhabitat specifici per anfibi.

Le zone umide temporanee (cioè sommerse per meno di 11 mesi all'anno) esistenti e quelle di nuova realizzazione, salvo cause di forza maggiore dipendenti da siccità o guasti ai manufatti di adduzione, devono essere caratterizzate da un'elevata superficie sommersa (comunque superiore al 50% della superficie della zona umida per almeno 6 mesi all'anno) da ottobre a marzo per favorire gli uccelli acquatici migratori e svernanti e dal successivo mantenimento di superfici sommerse (almeno il 10% della superficie complessiva delle zone estese più di 20 ettari e il 20% per quelle estese meno di 20 ettari) fino alla fine di luglio per favorire lo svolgimento della riproduzione con successo; le zone sommerse nel periodo aprile-luglio dovrebbero essere distribuite su tutta o gran parte della zona umida.

Nelle zone umide, salvo cause di forza maggiore, debbono essere evitate nel periodo marzo-luglio variazioni improvvise del livello dell'acqua che comportino:

- a) il completo prosciugamento della zona umida quando i giovani uccelli non sono ancora in grado di volare;
- b) il facile raggiungimento dei nidi costruiti sulle isole o sulla vegetazione galleggiante da parte dei predatori terrestri;
- c) l'innalzamento del livello dell'acqua superiore a 5-10 cm nei siti di nidificazione di limicoli, sterne e gabbiani;
- d) l'innalzamento del livello dell'acqua superiore a 30 cm in siti nidificazione di ardeidi, anatidi, rallidi.

### **2.3 Interventi su fabbricati e strade**

Proteggere gli accessi a sottotetti e cantine di edifici, cavità in ruderi ed altri manufatti, nonché installare cavità in cui i Chiroterri possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione, lo svernamento.

Realizzare l'illuminazione decorativa degli edificati in modo che non siano posti in luce le vie di accesso, i corridoi di transito e i rifugi dei Chiroterri.

Nel caso di realizzazione o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di interventi su edifici e spazi privati usare lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda corrispondenti a ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (per esempio lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra ed installate ad altezza non superiore a 3,5 metri salvo motivate ragioni di sicurezza o pubblica incolumità.

Per il trattamento delle strutture in legno evitare l'utilizzo di sostanze nocive per i chiroteri (contenenti ad esempio sostanze come Lindano, Dieldrina e Pentaclorofenolo-PCP) utilizzando invece solo sostanze a bassa tossicità per i Mammiferi e con una bassa persistenza nell'ambiente (come per esempio olio di tung, prodotti a base di piretroidi sintetici, come la Permetrina e la Cipermetrina o prodotti che agiscono in modo selettivo sugli insetti come inibitori della chitina e con bassissima tossicità sui Mammiferi). Sia per gli impregnanti che per le vernici, sono da preferire prodotti "all'acqua", cioè che non contengono solventi sintetici.

Promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed accordi con proprietari e gestori di edifici che ospitano Chiroteri.

Realizzare infrastrutture per il superamento di barriere artificiali quali le strade in zone di particolare importanza per anfibi e rettili.

In inverno, in caso di gelo, sulle strade per lo spargimento dovrà essere utilizzato materiale alternativo al sale (cloruro di sodio) idoneo allo scopo (ad esempio pietrisco fine o cloruro di calcio).

## **2.4 Gestione forestale**

Nelle superfici con l'habitat 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* ("Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" - Determinazione regionale n. 13910 del 31/10/2013), occorre:

- a) gestire i popolamenti forestali in un regime di selvicoltura a basso impatto e nel rispetto delle norme di gestione forestale sostenibile;
- b) mantenere esemplari di grandi dimensioni;
- c) mantenere esemplari di piante morti o deperienti.

## **2.5 Attività venatoria e gestione faunistica**

Attualmente il sito ricade quasi totalmente in Oasi di Protezione della Fauna e Zona di Ripopolamento e Cattura.

Prevedere campagne di sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti. Gli enti competenti devono intensificare le attività di controllo con metodi incruenti di cani e gatti vaganti (cattura dei cani e dei gatti vaganti, sanzioni ai proprietari, controlli sulla registrazione dei cani, mantenimento in canili e gattili dei cani e dei gatti senza proprietario o con proprietario non rintracciabile, incentivi e facilitazioni per la sterilizzazione dei gatti).

La presenza di colonie feline, considerando anche una fascia di 500 metri attorno ad esse, risulta incompatibile con gli obiettivi di tutela di numerose specie, soprattutto ornitiche. In considerazione della L. n. 281 del 14/8/91 e della L.R. 27/2000, gli enti gestori dei siti se ravvisano che nei loro siti il problema sia reale debbono:

- a) per le colonie feline esistenti invitare i comuni a spostare i punti di alimentazione in aree meno impattanti;
- b) fornire ai comuni le indicazioni affinché non favoriscano la nascita di nuove colonie in aree molto delicate per le specie potenzialmente predate.

Controllare e, possibilmente, eradicare le specie animali alloctone invasive in tutti gli habitat.

Sottoscrizione accordi con Provincia, Consorzi di Bonifica, ATC, per il controllo della densità di nutrie.

## **2.6 Attività di pesca e gestione ittica**

Nei corsi d'acqua e in particolare nei fiumi occorre:

- a) promuovere la conservazione e ripristinare le condizioni ambientali idonee per la riproduzione nelle aree di frega;
- b) definizione di un protocollo con l'obbligo di pulizia e disinfezione degli attrezzi di cattura e pesca da parte di pescatori e addetti che possono veicolare malattie (es. peste del gambero, chitridiomicosi);
- c) valutare l'opportunità di costruire adeguati passaggi che consentano di superare gli sbarramenti artificiali ed il raggiungimento delle aree riproduttive nei periodi idonei per le migrazioni;

- d) regolamentare la realizzazione di nuovi sbarramenti lungo i corsi d'acqua se non prevedono anche la costruzione di opportuni passaggi che consentano di essere superati dall'ittiofauna nei periodi idonei per le migrazioni per il raggiungimento delle aree riproduttive;
- e) promuovere azioni volte a contrastare e prevenire l'inquinamento della rete idrografica, la captazione delle acque e il conseguente parziale o totale prosciugamento di pozze e tratti di corsi d'acqua;
- f) promuovere interventi di controllo e di eradicazione delle popolazioni delle specie alloctone naturalizzate;
- g) predisporre e applicare misure standardizzate per la razionalizzazione ed il controllo dei ripopolamenti ittici, al fine di evitare l'introduzione accidentale di specie alloctone e di agenti patogeni.

## **2.7 Attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici**

Le attività di sensibilizzazione e di didattica sono effettuate con le modalità e gli strumenti definiti dall'art. 10 della L.R. n. 6/05.

L'Ente gestore del sito si impegna ad attuare e/o a promuovere un'adeguata informazione dei proprietari o conduttori di terreni circa la presenza di habitat e/o habitat di specie nella proprietà, circa il procedimento della Valutazione di Incidenza Ambientale e le conseguenze anche penali di eventuali danneggiamenti agli habitat; è necessario inoltre provvedere ad una mirata campagna di informazione e divulgazione delle misure specifiche di conservazione del sito approvate, presso i proprietari e i conduttori di terreni, residenti nel sito e tecnici di Enti pubblici. Oltre alle campagne di sensibilizzazione e alle attività formative, si ritiene prioritaria la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui seguenti temi:

- a) tutela degli alberi morenti e del legno morto;
- b) impatti delle specie alloctone invasive su habitat e specie di interesse comunitario e modalità di prevenzione e controllo degli impatti;
- c) modalità di realizzazione delle zone umide e di gestione dei livelli idrici e della vegetazione allo scopo di incrementare la presenza e lo stato di conservazione di specie di interesse comunitario;
- d) importanza delle forme di coltivazione senza o con ridotto uso di geodisinfestanti, rodenticidi e diserbanti per favorire la fauna selvatica;
- e) importanza di conservare e ripristinare habitat naturali fluviali.

## **2.8 Opere, interventi, attività e prescrizioni per la conservazione e il ripristino di condizioni ambientali idonee per habitat e specie di interesse comunitario target**

Sono necessari interventi in ex cava presso Le Meleghine, durante sistemazione finale, al fine di creare delle isole favorevoli per la riproduzione, il rifugio e la sosta di specie animali.

Prevedere il recupero delle cave in aree circostanti esclusivamente come zone umide con condizioni ambientali favorevoli per habitat e specie di interesse comunitario.

Elaborazione di documenti tecnici e divulgativi contenenti le indicazioni per il monitoraggio dei fenomeni di morte dell'avifauna per botulismo nelle zone umide con acque lentiche, per la prevenzione e per la gestione di episodi con differenti livelli di gravità.

Rimozione dei pesci di grandi dimensioni nei bacini per la fitodepurazione del sito Le Meleghine.

### **3. Misure di incentivazione**

#### **3.1 Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze**

Controllo delle specie animali, in particolare quelle alloctone invasive, che possono compromettere la presenza dell'habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*" ("Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna").

Controllo di specie vegetali esotiche invasive e problematiche che possono compromettere la presenza dell'habitat 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" ("Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna").

#### **3.2 Attività agricole e zootecniche**

Mantenere e ripristinare le zone umide permanenti e temporanee, in particolare su seminativi ritirati dalla produzione anche attraverso l'applicazione di misure agro-ambientali, in particolare nelle superfici agricole situate lungo le fasce destinate a corridoi ecologici ed ai margini delle zone umide già esistenti.

Promuovere il ripristino e la conservazione di prati e degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, fossi, siepi, filari alberati, canneti, piantate e boschetti.

Promuovere all'interno della fascia di 5 metri dai corsi d'acqua iscritti negli ex elenchi delle acque pubbliche la naturale evoluzione della vegetazione, a meno che tale area non sia oggetto di specifica attività di rinaturalizzazione o creazione di fascia boscata, vietando anche il transito con veicoli a motore, con l'eccezione di quelli regolarmente autorizzati.

Promuovere modalità di gestione specifiche rispetto alle Disposizioni regionali nelle superfici su cui sono state applicate misure agroambientali (azioni 9 e 10/F1) quali l'aumento della superficie minima di sommersione prevista per i prati umidi nei mesi di giugno e luglio (attualmente almeno il 10%).

Promuovere, nel caso di nidificazione tardiva di Mignattino piombato (*Chlidonias hybrida*), il mantenimento della sommersione dell'area in cui vi sono i nidi fino all'involo dei giovani.

Promuovere la conservazione di una striscia gestita a prato, larga almeno 1 metro, ai bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo principali.

Promuovere il controllo continuativo della nutria esclusivamente mediante trappole a doppia entrata e attività di chiusura delle tane ipogee non appena individuate nelle superfici su cui sono state applicate misure agroambientali (azioni 9 e 10/F1).

Promuovere lo sfalcio dei prati e dei foraggi praticato attraverso modalità compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo dello sfalcio.

Realizzare interventi per ridurre la densità di pesci fitofagi nelle zone umide realizzate attraverso l'applicazione di misure agroambientali in cui un'elevata presenza di idrofite è utile per fornire habitat di nidificazione e risorsa trofica per Moretta tabaccata e Mignattino piombato.

#### **3.3 Gestione forestale**

Promuovere il rilascio di alberi maturi, senescenti e morenti in piedi e a terra e del legno morto a terra.

#### **4. Sanzioni**

Fermo restando l'applicazione delle disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle ipotesi di reato previste dagli artt. 727 bis e 733 bis del codice penale, delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambiente), delle sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991, nonché l'applicazione di altre fattispecie dettate da normativa di settore, nel caso in cui si manifestino comportamenti costituenti violazione delle misure specifiche di conservazione del Sito, si applicano le sanzioni previste dall'art. 60 della L.R. n. 6/05 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000".

#### **5. Indennizzi e contributi**

Gli indennizzi e gli incentivi previsti nell'ambito delle presenti misure saranno definiti in base ad indennità, contributi e finanziamenti erogabili prioritariamente attraverso il Piano Regionale di Sviluppo Rurale o altri Piani e Programmi regionali, fatta salva la facoltà da parte dell'Ente gestore del sito di reperire anche altre fonti di finanziamento utilizzabili ai termini di legge.

#### **6. Misure regolamentari (RE) valide per tutto il sito**

##### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

È vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

È vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

##### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

È obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.